

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 28.

Sottoscrizione di quote della srl Società ceppi da riproduzione (Scr) già facente parte del disciolto Entv.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 25.000 quote del valore nominale di L. 10.000 ciascuna della srl Società ceppi da riproduzione (Scr) con sede legale in Treviso, avente per scopo sociale il trattamento dei ceppi da riproduzione del baco da seta e la sperimentazione in materia di gelsibachicoltura, di cui la Regione del Veneto è già socia con 5.400 quote.

Art. 2

Alla copertura della spesa derivante dal precedente articolo, fissata in L. 250.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 196119720 «Fondo di riserva spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

| Variazioni in diminuzione: | Competenza | Cassa |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Cap. 196119720 | 250.000.000 | 250.000.000 |

Variazioni in aumento:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Cap. 021002017 «Sottoscrizione quote della srl Società ceppi da riproduzione (Scr) (Capitolo di nuova istituzione) | 250.000.000 | 250.000.000 |
|--|-------------|-------------|

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 16 agosto 1982

Bernini